

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2713-B}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 3 marzo 2026 (v. stampato Senato n. 1826)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 luglio 2026

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista
dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 luglio 2026*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi », le parole: « apportandovi le modifiche necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « anche mediante la redazione di un nuovo codice » e le parole: « e introducendo » sono sostituite dalla seguente: « , introducendo »;

b) al terzo periodo, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;

c) al quarto periodo, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

(Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177)

1. *Identico:*

a) al primo periodo, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « **ventidue** mesi », le parole: « apportandovi le modifiche necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « anche mediante la redazione di un nuovo codice » e le parole: « e introducendo » sono sostituite dalla seguente: « , introducendo »;

b) *identica;*

c) *identica.*

Art. 2.

*(Entrata in vigore)**Identico.*